COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

DI DATA 22/4/2025

OGGETTO

Art. 227, comma 2 d.lgs. 267/2000 e s.m. approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024. Destinazione del risultato d'esercizio 2024

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di aprile alle ore 17:30 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.
Assiste il Segretario Generale dott. Michele Carboni.
Il dott. Giorgio Butterini assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull’oggetto su indicato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art.20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OGGETTO Art. 227, comma 2 d.lgs. 267/2000 e s.m. approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024. Destinazione del risultato d'esercizio 2024.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” la quale dispone, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 20 di data 20 novembre 2024 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 della Comunità delle Giudicarie”.

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 21 di data 20 novembre 2024, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 della Comunità delle Giudicarie.

VISTO il Decreto del Presidente n. 120 di data 30 dicembre 2024 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027- Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2025 - 2027”.

Visto che con Decreto del Presidente n. 06 di data 21 gennaio 2025 si è provveduto all’approvazione del preconsuntivo della gestione 2024 – redatto secondo l’art. 42 Titolo I comma 8 e 9 e art. 187 Titolo IV comma 3-quater del D.Lgs 118/2011.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Visto il comma 2 dell’art. 227 del decreto legislativo 267 del 2000 dove prevede che il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.

Ricordato che l'articolo 13 ter della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvino il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Visto il comma 1, dell’art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove viene previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.;

Richiamate le delibere della Comunità delle Giudicarie per la contabilità di tipo economico patrimoniale n. 17 di data 31 luglio 2019 ad oggetto: “Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.” e la n. 18 di data 31 luglio 2019 ad oggetto:” Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.”. Considerato che la legge 30 dicembre

2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita: "3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

RILEVATO che, con decreto del Presidente n. 05 del 21 gennaio 2025 si è provveduto all'adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2025 e presa d'atto dell'aggiornamento del F.P.V.. e conseguente adeguamento delle dotazioni di cassa e cassa vincolata. Bilancio di previsione 2025-2027 – Esercizio 2025.

Ritenuto di approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2024 (Allegato A), redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, del Conto Economico e della relativa relazione con nota integrativa;

Rilevato che, con decreto del Presidente n. 25 del 11 marzo 2025 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2024 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il conto della gestione di cassa 2024 reso dal Tesoriere Cassa Rurale Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Cassa Centrale Banca spa. in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 71 di data 05 febbraio 2025 del Responsabile del medesimo servizio;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 73 di data 05 febbraio 2025 che provvede alla "Parificazione del conto dell'economo. Esercizio 01.01.2024 – 31.12.2024 ";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 84 di data 07 febbraio 2025 che provvede all'approvazione del conto della gestione dell'agente contabile – periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 153 di data 04 marzo 2025 che provvede all'approvazione del conto della gestione del consegnatario dei beni – periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 101 di data 14 febbraio 2025 che provvede all'approvazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni – periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 85 di data 10 febbraio 2025 che provvede all'approvazione del conto dell'agente della riscossione – periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2024 **(Allegato A**);

Richiamato l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015. **(Allegato C)**

Si precisa che, ai fini di quanto previsto dall'art. 140 del CCPL del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e ss.mm gli obiettivi generali riferiti alla programmazione dell'Ente sono stati complessivamente raggiunti per l'anno in questione."

Considerato che

- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 34 di data 28 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 16 luglio 2024, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., e così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), si è provveduto all'assestamento del bilancio e alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta (Presidente) sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Vista la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l'approvazione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 04 del 16 aprile 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018 e con la quale è stata rinviata l'adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Richiamato la Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 26 dd. 17.12.2024 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29/12/2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e s.m. Ricognizione al 31.12.2023 ed atti connessi.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 di recente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella formulazione attuale prevede che:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che "Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno avuto la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

a) il consiglio dei sindaci;
b) il presidente;
c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Dato atto che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che "se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo".

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che "1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente".

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 06.09.2022 è stata ratificata l'elezione a Presidente della Comunità delle Giudicarie del dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 10 aprile 2024 è stata ratificata la costituzione del Consiglio dei Sindaci;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 13 della Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, prevede che, fino all'adeguamento dello statuto della Comunità alle disposizioni di questa legge, il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al Consiglio di Comunità, ancorché cessato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020.

Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati approvato in data 11.03.2025 con decreto del Presidente n. 26/2025, è stato inviato all'Organo di Revisione che ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 3418 del 27/03/2025, ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, **(Allegato E)**;

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri della Comunità nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità vigente, in data 27 marzo 2024 lettera prot. n. 3420.

Visti gli articoli 32 e 33 del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20 dicembre 2017, che stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto;

Considerato che dopo la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali che riguarda le elezioni dei Sindaci dei Comuni facenti parte del Consiglio della Comunità si possono deliberare solo provvedimenti urgenti.

Richiamato il comma 2 dell'art. 227 del decreto legislativo 267 del 2000 dove prevede che il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Evidenziamo che il presente provvedimento è urgente ed obbligatorio per legge.

Visto:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2018 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2017 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2018) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali a partire dall'esercizio 2018;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell'atto, ai sensi dell'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 3.05.2019, n. 2;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al pagamento delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;
Con votazione espressa come indicato nell'allegato parte integrante di questo atto, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori designati in apertura di seduta.

D E L I B E R A

1. Di approvare il Rendiconto **(Allegato A)** di gestione della Comunità delle Giudicarie per l'anno 2024, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal Conto del Bilancio con i relativi seguenti allegati:

   a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione a1-a2-a3;
   b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
   c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
   d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
   e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
   f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
   g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
   h) riepilogo generale delle spese per missioni
   i) La tabella dell'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
   j) Spese per funzioni delegate dalla Regione
   k) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
   l) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

   allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il rendiconto stesso di concreta nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2024

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			9.829.824,83
RISCOSSIONI	8.569.233,33	17.111.996,09	25.681.229,42
PAGAMENTI	6.604.739,41	19.514.991,93	26.119.731,34
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024			**9.391.322,91**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**9.391.322,91**
RESIDUI ATTIVI	12.856.603,04	10.643.407,78	23.500.010,82
RESIDUI PASSIVI	9.874.395,44	10.212.386,51	20.086.781,95
Differenza			**3.413.228,87**
FPV per spese correnti			261.151,47
FPV per spese in conto capitale			1.287.365,99
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023			**11.256.034,32**

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024

	2024
Risultato di amministrazione (+/-)	**11.256.034,32**
di cui:	
a) parte accantonata	3.141.728,68
b) parte vincolata	3.559.835,35
c) parte destinata agli investimenti	1.000.000,00
e) parte disponibile (+/-)	3.554.470,29

2. Di approvare la Relazione illustrativa del Presidente al Rendiconto della gestione 2024, ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(Allegato B);**
3. Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 **(Allegato C);**
4. Di approvare il prospetto dei dati SIOPE e disponibilità liquide ai sensi dell'articolo 7 quater – comma 11 – del Decreto Legge 25 giungo 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 **(Allegato D);**
5. Di approvare la Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(Allegato E);**
6. Di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente "semplificata" secondo lo schema dell'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**;**
7. Di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio 2024 non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi;
8. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;

9. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di contenere i termini di approvazione del rendiconto 2021;

10. Di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

---ooo*ooo---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Butterini *f.to digitalmente*	*dott. Michele Carboni* *f.to digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).